

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO
A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 71 del 25 novembre 1999

ART. 1

- 1) La Provincia al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana e con l'obiettivo di promuovere e sostenere la comunità provinciale concede il proprio patrocinio, senza costi a carico dell'Ente, a persone ed enti pubblici e privati che operino nel campo culturale, ricreativo, sportivo, turistico, di tutela e riqualificazione ambientale, di solidarietà sociale.
- 2) Il patrocinio di cui al comma precedente è concesso per iniziative, attività, manifestazioni o produzioni coerenti con i programmi ed i progetti dell'Amministrazione, che abbiano una valenza generale e non perseguano scopo di lucro.

ART. 2

I soggetti destinatari del patrocinio sono prioritariamente gli Enti Pubblici territoriali e non, gli Enti Privati, le società legalmente costituite, le associazioni, i comitati e gli organismi rappresentativi di interessi diffusi.

ART. 3

La valutazione delle istanze presentate avverrà sulla base dei seguenti parametri:

- a) attinenza e coerenza con gli obiettivi e le finalità provinciali;
- b) rilevanza territoriale;
- c) assenza di fini di lucro.

ART. 4

La concessione del patrocinio è disposta dal Presidente sulla scorta dei criteri di cui ai precedenti articoli. Il patrocinio viene rilasciato in relazione alla singola iniziativa e non può dirsi ottenuto una volta per tutte anche in presenza di attività, iniziative o produzioni ripetute nel tempo.

ART. 5

- 1) La richiesta di patrocinio deve essere presentata, salvo casi del tutto eccezionali, almeno un mese prima della data fissata per le iniziative, allo scopo di consentirne il necessario esame. La Provincia renderà noto al richiedente, ultimata l'istruttoria, l'esito della stessa, sia in caso di accoglimento della proposta, che di rifiuto, entro 15 gg. dalla data di cui sopra.
- 2) L'istanza deve essere corredata da documentazione illustrante la natura del soggetto richiedente e da una relazione che permetta di vagliare gli obiettivi e la rilevanza dell'iniziativa da patrocinare.

ART. 6

- 1) Qualora la richiesta di patrocinio sia accompagnata da richiesta di contributo, sovvenzione o, comunque, vantaggi economici, l'Ufficio Protocollo trasmette copia della richiesta al settore di competenza per l'istruttoria relativa alla concessione dei benefici economici, che avverrà ai sensi del vigente "Regolamento provinciale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati", e copia all'Ufficio di Gabinetto che provvede all'istruttoria in ordine alla concessione del patrocinio.
- 2) L'eventuale erogazione di contributo, sovvenzione o quant'altro non implica l'automatica concessione di patrocinio da parte dell'Amministrazione provinciale, la quale seguirà esclusivamente le procedure descritte nel presente regolamento.